



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Sindaco

Al Segretario Generale

del Comune di Spinea

OGGETTO: Disciplina paesaggistica applicabile in caso di sanatoria di opere realizzate senza titolo edilizio prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, non oggetto di condono. Trasmissione parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

A riscontro della richiesta pervenuta con nota assunta al prot. 21587 del 16 agosto 2023, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si trasmette il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, assunto al prot. n. 339 del giorno 8 gennaio 2024, con cui vengono forniti chiarimenti in ordine alla tematica in oggetto.

Secondo l'Avvocatura dello Stato non vi sono ragioni per discostarsi da quanto espresso dallo scrivente Ufficio nei precedenti pareri già trasmessi a codesto Comune con nota prot. 32092 del 21 dicembre 2023 (i pareri n. 12385 del 27/04/2016; n. 13373 del 05/05/2016 e n. 12633 del 20/04/2017).

In particolare, nei richiamati pareri, dopo aver riaffermato il principio della rilevanza del vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione del manufatto ma antecedente al momento della decisione della domanda di sanatoria, viene precisato che:

- non sussiste alcun abuso paesaggistico in caso di carenza originaria del vincolo. In tale ipotesi l'intervento, anche laddove abusivo sotto il profilo edilizio, non costituisce illecito paesaggistico;

- l'insussistenza di un illecito paesaggistico esclude l'applicabilità dei limiti previsti dall'articolo 167, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, norma che, come noto, riguarda le sole opere realizzate in assenza o difformità della normativa in materia di tutela paesaggistica;

- la "doppia conformità" richiesta dall'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone che l'intervento edilizio originariamente lecito dal punto di vista della normativa paesaggistica, deve essere conforme anche alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nonché sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica.

Tale valutazione di compatibilità paesaggistica non potrà che essere effettuata nelle forme di un'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non dell'autorizzazione postuma in sanatoria di cui all'articolo 167, comma 4.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Donato LUCIANO

Firmato digitalmente da

DONATO LUCIANO

CN = DONATO LUCIANO

O = MINISTERO DELLA

CULTURA

C = IT

Zito